

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 262/CGF **(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma del 29 aprile 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'AMMENDA DI €7.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **DELL'INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GIUGNO 2011 AL SIG. CAMILLI PIERO; SEGUITO GARA GROSSETO/SIENA DEL 16.4.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto F.C. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE STEFANO MAURI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Umberto Maiello – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/BRESCIA (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 166 dell'11.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto Cagliari Calcio di Cagliari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA NAPOLI/UDINESE DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 170 del 18.4.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone riduce la sanzione dell'ammenda a €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALC. SANTORUVO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/PADOVA DEL 16.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 92 del 19.4.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Santoruvo e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma 29 aprile 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete